

COMUNE DI BARANELLO

ART. 01

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI BARANELLO E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, ESPONENZIALE DI TUTTI GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' STANZIATA SUL SUO TERRITORIO.

02. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA ED AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

PUBBLICA.

03. ESSO, E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

04. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI NON HA LA DISPONIBILITA', IL COMUNE HA POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEGLI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE AI QUALI E' ATTRIBUITO, PER LEGGE, IL POTERE DI PROVVEDERE ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STESSI.

05. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI CUI HA LA DISPONIBILITA', IN CONFORMITA' AI PRINCIPI INDIVIDUATI CON LEGGE GENERALE DELLA REPUBBLICA, IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI POLITICHE, NORMATIVE, DI GOVERNO E AMMINISTRATIVE.

ART. 02

TERRITORIO - SEDE E STEMMA

01. IL COMUNE DI BARANELLO SI ESTENDE, TERRITORIALMENTE, PER KM. 24,84 CONFINANTE CON I COMUNI DI BUSSO, VINCHIATURO, COLLE D'ANCHISE. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL PALAZZO CIVICO PRESSO IL CENTRO ABITATO.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

03. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE CONTRADE E DELLE VIE PUO' ESSERE DISPOSTA DALLA GIUNTA.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

PRINCIPI

01. IL COMUNE FONDE LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE.

ART. 04

FUNZIONI E COMPITI

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE.
02. IL COMUNE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE:
 - A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' AREA COMUNALE;
 - B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTO;
 - C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL' AMBIENTE;
 - D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
 - E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
 - F) SERVIZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
 - G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
 - H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
 - I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.
03. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 05

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LE PRODUZIONI DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA' LOCALI.
02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI; A MEZZO DI ISTITUZIONI; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE UTILE LOCALE; A MEZZO DI COOPERATIVE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE, PRIVILEGIANDO LE FORME COOPERATIVISTICHE LOCALI.
03. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PIU' IDONEA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. AL FINE DI MIGLIORARE LE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLE COMUNITA' MONTANE, ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE OD ALTRI ENTI.
05. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA, DI LEVA MILITARE.
06. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
07. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.
08. COMPETONO AL COMUNE E VENGONO AFFIDATE DAL SINDACO, OVE OCCORRE, FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATIVO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO.

ART. 06

ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI

01. IL COMUNE DIFENDE E VALORIZZA IL PATRIMONIO ARTISTICO.
02. TUTELA L'AMBIENTE CON I MEZZI A DISPOSIZIONE PER UNA OTTIMALE VIVIBILITA' DELL'UOMO.
03. PROMUOVE ATTIVITA':
 - A) DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE PUBBLICA;
 - B) DI MANIFESTAZIONI CULTURALI;
 - C) DI RICREAZIONE COLLETTIVA TENDENTE ALLO SVILUPPO ARMONICO DEL RISPETTO DELLA PERSONALITA' UMANA.
04. VALORIZZA LE INIZIATIVE POSTE IN ESSERE DA PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE MEDIANTE CONCESSIONI, DI SUSSIDI, CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONI IN USO DI LOCALI E TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.
05. I SOGGETTI DESTINATARI PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA, LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI. SPETTA ALLA GIUNTA VALUTARE L'ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE CON APPOSITA DELIBERA.

ART. 07

AZIENDA SPECIALE

01. L'ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI, QUESTI ULTIMI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE.

ART. 08

ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CARATTERIZZATI DA UNA PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI MEDIANTE UN APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA ECONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA.
02. IN SEDE DI COSTITUZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE; DETERMINA ALTRESI' GLI AGGIORNAMENTI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

ART. 09

GLI ORGANI

01. GLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE
COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL
CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE
ABBIANO I REQUISITI DI PROVATA CAPACITA' DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI
ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI, LA DURATA IN CARICA, LA
POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NONCHE' IL SUO FUNZIONAMENTO.

04. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE; VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI ED ADOTTA IN CASO DI
NECESSITA' PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE A RATIFICA DA PARTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 10

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI
DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO
PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE
GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

02. LE DIMISSIONI, LA REVOCA E LA DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI SONO
DISCIPLINATE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32
, COMMA 02 , LETTERA N , E DELL' ARTT. 37 , COMMA 06 E 07 DELLA LEGGE N.
142/90 .

ART. 11

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PIANIFICAZIONE E
DELLA PROGRAMMAZIONE, INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA
PARTECIPAZIONE SINGOLA ED ASSOCIATA, FAVORENDO FORME DI
COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTUANDO LA PIU' AMPIA
DECONCENTRAZIONE DEI SERVIZI.

02. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA
REGIONE CON LE PROVINCE E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME
METODO COORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI
SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO
TERRITORIO.

03. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

04. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE
FINANZIARIE IN MODO DI APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA
PROGRAMMAZIONE.

ART. 12

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO; ESERCENTE LA POTESTA' ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONFERITIGLI DALLA LEGGE CHE NE REGOLA L'ELEZIONE, LA DURATA E LA COMPOSIZIONE.

02. LA SITUAZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE:

- IMPRONTA L'AZIONE DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA';

- PRIVILEGIA GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE CON RACCORDO DELLA PROGRAMMAZIONE STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE;

- ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

05. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE FATTISPECIE NON REGOLATE DALLA LEGGE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA SUA APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE E' NECESSARIA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, ECCEZIONALMENTE, SOLO QUANDO LE DELIBERAZIONI COMPORTINO APPREZZAMENTI SULLA QUALITA', ATTITUDINI, MERITO E DEMERITO DELLE PERSONE, IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA QUALIFICATA, PUO' DELIBERARE DI NON AMMETTERE IL PUBBLICO.

ART. 14

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI ED ASSICURA LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE A TUTTI I GRUPPI AD ESSO PRESENTE.

02. ALLE COMMISSIONI PUO' PARTECIPARE IL SINDACO E L'ASSESSORE AL RAMO PER L'ESAME DEGLI ARGOMENTI.

03. POSSONO INVITARE A PARTECIPARE ALLE LORO SEDUTE ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI ALLE FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

ART. 15

ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI

01. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI NON SONO PUBBLICHE; AI COMPONENTI COMPETE IL GETTONE DI PRESENZA PARI A QUELLO DEI CONSIGLIERI NELLE SEDUTE CONSILIARI:

- LE COMMISSIONI PERMANENTI ESAMINANO GLI ATTI PREPARATORI DELIBERANDI DAL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO;

- LE COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI ESAMINANO MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO;

- COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE LA NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE; LE FORME PER LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE; I METODI, I PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO STUDIO, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 16

CONSIGLIERI

01. LA LEGGE REGOLA LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI.

02. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' VERSO LA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

03. TRA I CONSIGLIERI, ESERCITA LE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO, QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE DAL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI.

05. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO ED AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' I CAPOGRUPPI SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTO PER OGNI LISTA.

ART. 17

LA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO E DI ALTA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA, REALIZZA IL PROGRAMMA DI GOVERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO.

03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI; SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI, SCELTI FRA I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA LEGGE REGOLA L'ELEZIONE, LA COSTITUZIONE E LA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ASSESSORI.

06. LE RIUNIONI SONO PUBBLICHE; SUGLI OGGETTI DELLE RIUNIONI DEVE ESSERE DATA AMPIA INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA.

07. LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA VANNO PUBBLICATE IN MODO DA ASSICURARNE LA PIU' AMPIA ED EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DELLA COMUNITA'.

08. ENTRO CINQUE GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DI GIUNTA, L'ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEI SINGOLI CONSIGLIERI, I QUALI POSSONO RICHIEDERE, ED IN TAL CASO DEBONO AVERE, TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI GIUNTA.

09. LA GIUNTA ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI; DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO META' DEI SUOI COMPONENTI DETERMINATA PER ECCESSO E A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, A MENO CHE LA LEGGE NON DISPONGA DIVERSAMENTE.
10. NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.
11. PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI.
12. APPROVA I PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI ED I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO.
13. ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.
14. ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.
15. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI.
16. PROPONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED A ENTI.
17. ACCETTA O RIFIUTA, CON PROVVEDIMENTI, LASCITI E DONAZIONI.

ART. 18

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE; ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. INDIRIZZA, VIGILA E CONTROLLA L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA SUA SITUAZIONE GIURIDICA E LE SUE ATTRIBUZIONI SONO DETERMINATE PER LEGGE, PER STATUTO E PER REGOLAMENTO.
04. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE; DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
05. IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.
06. HA FACOLTA' DI DELEGA.
07. ASSUME INIZIATIVE PER ACCORDI DI PROGRAMMA CON I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.
08. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI.
09. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'OCCUPAZIONE D'URGENZA.
10. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
11. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.
12. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE.
13. FISSA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI.
14. TRASMETTE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI AFFINCHE' IL CONSIGLIO PRENDA ATTO DELLA DECADENZA.
15. IL SINDACO PUO' ACQUISIRE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI,

INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE DAL CONTENUTO RISERVATO.

16. PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

17. COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

18. DISPONE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' PER AZIONI

APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

19. COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

20. IL SINDACO STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. SE LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE ENTRO 20 GIORNI.

21. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARE SECONDO IL REGOLAMENTO.

22. HA POTERE DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI.

23. PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA.

24. RILASCIATA DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E/O CONSIGLIERI COMUNALI.

25. RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 19

VICE-SINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO D'ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI.

ART. 20

PERSONALE ED UFFICI

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. TAL REGOLAMENTO RIGUARDA L'ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE; ORGANIZZA GLI UFFICI ED I SERVIZI PRODOTTI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA', PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. AI FUNZIONARI DIRETTIVI, SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATE DAL REGOLAMENTO, SPETTA LA RESPONSABILITA' DIREZIONALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO GENERALE PER CUI I POTERI

D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ESECUTIVA E' ATTRIBUITA AI FUNZIONARI DIRETTIVI E RESPONSABILI.

04. AL REGOLAMENTO, IN BASE ALLE LEGGI IN VIGORE, COMPORTA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO D'IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE CESSATIVE RAPPORTUALI, DELLE GARANZIE AL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI; NONCHE' LA DETERMINAZIONE, LA CONSISTENZA DELL'ORGANICO COMUNALE COMPLESSIVO ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER LE RESPONSABILITA' E SANZIONI.

ART. 21

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN ALBO NAZIONALE ARTICOLATO PER TERRITORIO; NEL RISPETTO DELLA LEGGE REGOLANTE LA MATERIA, IL SEGRETARIO COMUNALE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DELLE OPERATIVITA' STRUMENTALI E CON LA RESPONSABILITA' DEL RISULTATO.

02. NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, COORDINA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI, CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DI LEGGE; PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ALLE ESTERNE; CURA LE RELATIVE VERBALIZZAZIONI.

03. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

04. NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, SU DIRETTIVA DEL SINDACO, AUTORIZZA MISSIONI, PRESTAZIONI STRAORDINARIE, CONGEDI E PERMESSI SOTTO L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA; ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA SEMPRE DEGLI ACCORDI; SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E

DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE COL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI; SOTTOSCRIVE MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

05. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA; CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ALLA SEZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO; ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

ART. 22

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

01. SI ISTITUISCE LA FIGURA DEL VICE-SEGRETARIO. ESSO INTERVIENE NEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA', E SOSTITUISCE IL SEGRETARIO DI DIRITTO IN TUTTE LE SUE FUNZIONI, IN CASO DI IMPEDIMENTO, ASSENZA O VACANZA.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE PROCEDURE DI NOMINA DI VICE-SEGRETARIO, SECONDO COME PREVISTO DALL' ARTT. 52 , COMMA 04 , LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 23

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI FUNZIONARI

01. LE PROPOSTE DELIBERATIVE, SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, DEVONO ESSERE CORREDATE DAI PARERI, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, DELL'UFFICIO TECNICO, DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'; TALI PARERI VENGONO INSERITI NELLA DELIBERA; NEL CASO IL COMUNE, TEMPORANEAMENTE, NON ABBAIA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.
02. I SOGGETTI, DI CUI SOPRA, RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI UNITAMENTE AI FUNZIONARI PREPOSTI.

ART. 24

IL PROCEDIMENTO

01. IN BASE AI PRINCIPI DELLA LEGGE, IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SI CALIBRA SULL'OBIETTIVO DA CONSEGUIRE E VIENE FINALIZZATO ALLA PIENA EFFICIENZA ED ECONOMIA DELL'AZIONE; IL PROCEDIMENTO ASSICURA I PRESUPPOSTI DEL RETICOLO NORMATIVO, LA PARTECIPAZIONE INTERNA ED ESTERNA; S'IMPRONTA ALLA MASSIMA PUBBLICITA'.

ART. 25

GESTIONE - REVISIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO SECONDO LEGGE.
02. IL REVISORE RESTA IN CARICA PER 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
03. ACCEDE AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.
04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.
05. SECONDO LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO.
06. VIGILA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELL'ENTE.
07. REDIGE LA RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO CON ESPLICITAZIONE DI RILIEVI E PROPOSTE MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
08. E' RESPONSABILE SULLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI; ADEMPIE AI SUOI

DOVERI CON LA MASSIMA DILIGENZA; RIFERISCE AL CONSIGLIO
SULLE GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELLA GESTIONE DELL'ENTE.

ART. 26

PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE BASA LA PROPRIA ATTIVITA' SUI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA SINGOLARITA' PERSONALE E DI ASSOCIAZIONI; GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO CON IDONEI STRUMENTI PER LA TUTELA DI QUALIFICAZIONI SOGGETTIVE, DI INTERESSI COLLETTIVI CADENTI NELLA COMPETENZA COMUNALE E NELL'AMBITO DEL TERRITORIO.

ART. 27

CONSULTAZIONE CIVILE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI PER ESPRIMERSI SUGLI INDIRIZZI POLITICI E SUI PROGRAMMI CHE NE DETERMINANO L'ATTUAZIONE SIA ATTRAVERSO REFERENDUM SIA MEDIANTE STRUMENTI CONOSCITIVI DELL'ORIENTAMENTO DEI CITTADINI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI, LA GIUNTA ED IL SINDACO DISPONGONO AUDIZIONE DEI SOGGETTI SOCIALI, DELLE FORZE PRODUTTIVE ED ECONOMICHE, OPERANTI NELL'AMBITO TERRITORIALE, CHE, CON IL LORO APPORTO CONOSCITIVO, DI ESPERIENZA, CONTRIBUISCONO ALLE SOLUZIONI DI PROFILI DELLA POLITICA COMUNALE QUALIFICANTE PER I SOGGETTI INTERPELLATI.

ART. 28

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE AGLI ORGANI DEL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VERTENTI SU ASPETTI CHE RIGUARDINO L'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. TALI ATTI VANNO INDIRIZZATI ALL'ORGANO O AGLI ORGANI COMUNALI CUI IL CITTADINO INTENDE RIVOLGERSI. NEL CASO NON RISULTI ALCUNA INDICAZIONE, IN PROPOSITO, L'ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA, VIENE, TRAMITE IL SINDACO, SOTTOPOSTA ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. GLI ATTI DI INTERVENTO PARTECIPATIVO DEVONO ESAMINARSI DAGLI ORGANI AI QUALI SONO RIVOLTI ENTRO TRENTA GIORNI.

ART. 29

REFERENDUM

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 10% DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA DAL SINDACO CHE ENTRO 05 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO 05 GIORNI SUCCESSIVI.

05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI PUO' ESSERE INDETTO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.

08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE FISCALI.

ART. 30

ACCESSO ED INFORMAZIONE

01. PER LA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VIENE GARANTITO AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE.

02. TALE DIRITTO E' DISCIPLINATO DA SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 31

DIFENSORE CIVICO

01. PER GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE, E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE.

02. EGLI SEGNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ABUSI, CARENZE, RITARDI E DISFUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

04. E' ELETTO TRA I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. DURA IN CARICA CINQUE ANNI DALLA DATA DI ELEZIONE.

06. PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSO FORME NON PIU' DI UN'ALTRA VOLTA.

07. PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI PUO' CHIEDERE L'ESIBIZIONE; SENZA LIMITI DEL SEGRETO D'UFFICIO, DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO; OTTIENE LE INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLA PRATICA E LE CAUSE DELLE EVENTUALI DISFUNZIONI; E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE NOTIZIE PERVENUTE IN SUO POSSESSO PER RAGIONI D'UFFICIO.

08. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE E, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DELL'APPARATO BUROCRATICO COMUNALE.

09. EGLI INVIA AL CONSIGLIO ENTRO IL PRIMO DI OGNI ANNO LA RELAZIONE

SULL' ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO PRECEDENTE CON EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTI NORMATIVI O AMMINISTRATIVI.

10. DI PROPRIA INIZIATIVA PUO' INVIARE, IN OGNI MOMENTO, RELAZIONI AL CONSIGLIO SU QUESTIONI NECESSITANTI DI SPECIALE E RAPIDA VALUTAZIONE, E, A RICHIESTA, PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA E DALLE COMMISSIONI.

ART. 32

COMITATO PROTEZIONE CIVILE

01. IL COMUNE ISTITUISCE UN COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE PER SOCCORRERE LA POPOLAZIONE DI BARANELLO, NELL' AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO, NEL CASO DI EVENTI CATASTROFICI ED IMPREVEDIBILI:

A) FENOMENI SISMICI;

B) ALLUVIONI E FRANE;

C) INCENDI DI VASTE PROPORZIONI;

D) EPIDEMIE, INCIDENTI GRAVI PER CAUSE DIVERSE.

02. IL COMITATO DI PRONTO INTERVENTO E' FORMATO DAL SINDACO O CHI PER ESSO, DAL MEDICO SANITARIO DI BASE, DAL COMANDANTE E DALLE FORZE DEI CARABINIERI, DAI VIGILI URBANI. TALE COMITATO ANDRA' A FONDERSI CON PERSONE VOLONTARIE DELLE PIU' UTILI CATEGORIE:

IMPREDITORI EDILI, AUTOTRASPORTATORI, CON I PROPRI MEZZI MECCANICI ED AUTOMEZZI, INFERMIERI, MEDICI, RADIOAMATORI, ELETTRICISTI, MECCANICI, CARPENTIERI, OPERAI GENERICI, ECC. .

03. I VOLONTARI SARANNO REPERITI TRAMITE AVVISO PUBBLICO.

04. TUTTA L' EQUIPE OPERERA' IN PERFETTA SINCRONIA A SECONDO DI COMPITI SPECIFICI DI OGNI SINGOLO COMPONENTE.

05. I VOLONTARI FANNO PARTE A TUTTI GLI EFFETTI DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE CHE SARA' DIRETTO DAL SINDACO O DA UN ALTRO SUO DELEGATO E RESTA IN CARICA PER ANNI CINQUE.

06. IL SINDACO HA L' OBBLIGO E IL DOVERE DI RIUNIRE IL COMITATO OGNI SEI MESI PER POTER DISCUTERE E METTERE A PUNTO OGNI TIPO D' INTERVENTO NELLA MANIERA PIU' EFFICACE PER IPOTETICI EVENTI CATASTROFICI.

ART. 33

REVISIONE

01. IL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A REVISIONE SU PROPOSTA DI ALMENO 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI O DELLA POPOLAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 29 .

ART. 34

NORMATIVA COMUNALE

01. IL COMUNE, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, HA POTESTA' NORMATIVA ED ORGANIZZATORIA.